



AOOGRT/323123 R. 60.20
da citare nella risposta

Data 17 DICEMBRE 2010

- ai Sindaci dei Comuni toscani
- ai Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana
- ai Direttori delle Società della salute
- ad ANCI, URPT ed UNCEM
- alle rappresentanze sindacali
- alle rappresentanze del Terzo settore
- alle rappresentanze dei gestori
- all'ARET - IPAB

Oggetto: informazione relative agli adempimenti riguardanti l'art 12 della l.r. 82/09, così come modificato dalla l.r.49/2010.

Essendo prossimi alla scadenza del 31/12/2010, termine ultimo per presentare il piano di adeguamento previsto dall'art 12 della l.r. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), così come modificato dalla l.r. 20.9.2010, n.49, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti alla Regione, preme fornire alcuni chiarimenti:

1) in caso di struttura la cui responsabilità è in capo a soggetti pubblici, l'istanza di accreditamento deve essere sempre presentata dal soggetto pubblico stesso. La cooperativa/organizzazione vincitrice della gara d'appalto (sia nel caso di global service, che di gestione mista) mette a disposizione del soggetto pubblico tutti i documenti (procedure, protocolli, istruzioni operative, attestati di registrazione etc...) necessari per il processo di accreditamento. Il soggetto pubblico assicura altresì l'integrazione dei processi, garantendo comunque la proprietà degli atti al soggetto che li ha prodotti.

2) il soggetto che vuole accreditarsi presenta al comune un'istanza, attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento 29/2010. Il Comune, una volta verificata la completezza della dichiarazione, rilascia l'accREDITAMENTO con un atto formale. In caso di presentazione del piano di adeguamento, il Comune può rilasciare semplicemente una ricevuta, contenente la firma dell'operatore, un timbro e la data di ricezione (fondamentale per il calcolo dei 180 gg.).

3) Il ritardo nella comunicazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 della l.r.82/2009, non preclude la facoltà di presentare il piano di adeguamento entro il 31.12.2010;

4) Il piano di adeguamento di cui al sopra citato articolo, deve di norma contenere i seguenti elementi
a) attestazione dei requisiti di accreditamento al momento posseduti
b) i requisiti mancanti o carenti

c) fasi e tempi di realizzazione per i requisiti di cui al punto 2 (tempi che comunque non potranno superare 180 giorni dalla data di presentazione del piano)

5) Nel caso di partecipazione a gare di consorzi o di raggruppamenti di imprese si applicano gli articoli 35, 36 e 37 del d.lgs 163/2006.

Vi preghiamo, infine, di dare la massima diffusione a queste informazioni, trasmettendole alle strutture ed agli erogatori che a voi fanno riferimento. Restando comunque a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, vi salutiamo con cordialità.

Marco Menchini

